

Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.

PREMESSA

Recepita con il DL 192/2012 la **nuova direttiva comunitaria** n. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

Le disposizioni in esame contro i **ritardi nei pagamenti** si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

A tali fini:

- per **“transazioni commerciali”** si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- per **“imprenditore”**, si intende ogni soggetto esercente un'**attività economica organizzata** o una **libera professione**;
- per **“pubblica amministrazione”** si intendono le amministrazioni di cui all'art. 3 co. 25 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al suddetto DLgs. 163/2006.

La nuova disciplina si applica quindi ai contratti aventi ad oggetto la **consegna di merci** o la **prestazione di servizi**, contro il pagamento di un corrispettivo o di un compenso, che intercorrono:

- tra imprese;
- ovvero tra professionisti;
- ovvero tra professionisti e imprese;
- ovvero tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni.

Fattispecie escluse

Le disposizioni in esame non trovano invece applicazione per:

- i contratti stipulati con i **“consumatori”**, intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (c.d. “privati”);
- i debiti oggetto di **procedure concorsuali** aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

- i pagamenti effettuati a titolo di **risarcimento del danno**, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

3 DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle **transazioni commerciali concluse dall'1.1.2013**.

4 TERMINI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI

Dal **giorno successivo** alla **scadenza** del termine per il pagamento, sull'importo dovuto decorrono i previsti interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

A tali fini, per "**importo dovuto**" si intende la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

4.1 MATURAZIONE AUTOMATICA SENZA ATTO DI MESSA IN MORA DEL DEBITORE

Gli interessi moratori decorrono "automaticamente", senza che sia necessario uno specifico atto del creditore che costituisca in mora il debitore.

4.2 TERMINI DI DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI

In linea generale, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

- **30 giorni** dalla data di **ricevimento** da parte del debitore della **fattura** ;
- ovvero **30 giorni** dalla data di **ricevimento** delle **merci** o dalla data di **prestazione** dei servizi, quando **non è certa** la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- ovvero **30 giorni** dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è **anteriore** a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- ovvero **30 giorni** dalla data dell'**accettazione** o della **verifica** eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (es. collaudo), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o contestualmente a tale data.

4.2.1 Raddoppio dei termini in relazione a determinati soggetti pubblici

I suddetti termini di 30 giorni sono raddoppiati, diventando quindi di **60 giorni**:

- per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al DLgs. 11.11.2003 n. 333;
- per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

4.2.2 Deroche contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti

Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, le parti possono **pattuire un termine** per il pagamento **superiore** rispetto a quello sopra indicato.

I termini **superiori a 60 giorni**:

- devono essere pattuiti espressamente; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
- non possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore.

4.2.3 Derghe contrattuali nei rapporti con pubbliche amministrazioni

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello sopra indicato, ma comunque **non superiore a 60 giorni**:

- in modo espresso; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
- quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

4.2.4 Procedure di accertamento della conformità della merce o dei servizi

La procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio:

- salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara; l'accordo deve essere provato per iscritto;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

4.2.5 Pagamenti a rate

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.

In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati esclusivamente sulla base degli **importi scaduti**.

5 MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI

Gli interessi legali di mora previsti dalla disciplina in esame sono pari:

- al **tasso di riferimento** della Banca centrale europea (**BCE**), reso noto ogni sei mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla *Gazzetta Ufficiale*; tale tasso di riferimento:
 - per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
 - per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno;
- maggiorato di **8 punti** percentuali, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall'1.1.2013 (per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012, la maggiorazione è di 7 punti percentuali).

5.1 CALCOLO DEGLI INTERESSI MORATORI

Gli interessi di mora in esame sono calcolati:

- su **base giornaliera**;

- in modo semplice, cioè gli interessi non producono a loro volta interessi.

5.2 DEROGHE CONTRATTUALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE E/O TRA PROFESSIONISTI

Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, è consentito alle parti di concordare un **tasso di interesse diverso**, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

6 RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO DEL CREDITO E DEI MAGGIORI DANNI

In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un **importo forfettario** di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno.

È fatta salva la prova del **maggior danno**.

7 RAPPORTI DI SUBFORNITURA

Le nuove disposizioni devono essere **coordinate** in relazione ai rapporti di subfornitura.

7.1 CONTRATTO DI SUBFORNITURA

Si ricorda che la “subfornitura” è il contratto con il quale un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente **lavorazioni** su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa **prodotti o servizi** destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a **progetti esecutivi**, conoscenze tecniche e tecnologiche, **modelli** o **prototipi** forniti dall’impresa committente.

Sono **esclusi** i contratti aventi ad oggetto la fornitura di:

- materie prime;
- servizi di pubblica utilità;
- beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

7.2 TERMINI DI PAGAMENTO

Se il contratto di “subfornitura” rientra nell’ambito applicativo del DLgs. 231/2002, come modificato dal DLgs. 192/2012:

- si applicano i **termini legali** di pagamento previsti dal suddetto DLgs. 231/2002 come modificato dal DLgs. 192/2012, in quanto più favorevoli per il creditore;
- i **termini contrattuali** di pagamento, stabiliti in deroga alle nuove disposizioni, non possono comunque superare:
 - i **60 giorni** dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avenuta esecuzione della prestazione;
 - ovvero i **90 giorni**, in caso di accordi nazionali o locali tra le rappresentanze dei committenti e dei subfornitori.